

Comune di Santa Maria la Longa  
**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**



**(FOTOVOLTAICO)**

# **PRONUNCIA**

**SU OSSERVAZIONI.**

## INDICE

<b>A) PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>B) OSSERVAZIONI (O ..):</b>	
<b>O 1) DEL MESTRE Ruggero .....</b>	<b>5</b>
<b>O 2) VOLTA GREEN ENERGY Srl .....</b>	<b>7</b>
<b>O 3) DEL ZOTTO Paolo e DEL ZOTTO Luisa .....</b>	<b>10</b>
<b>O 4) MORETTI Paolo .....</b>	<b>13</b>
<b>O 5) BERETTA DI PORCIA E BRUGNERA Francesco .....</b>	<b>16</b>
<b>O 6) MORETTI Federica .....</b>	<b>19</b>
<b>O 7) PARCO SOLARE FRIULANO 2 Srl .....</b>	<b>22</b>

**A) PREMESSA.**

Il Comune di Santa Maria La Longa ha adottato il 5 10 2021 la variante 29 di piano regolatore generale comunale, per fotovoltaico.  
La variante è stata oggetto di osservazioni.

Questo documento è pronuncia sulle osservazioni.

La pronuncia sulle osservazioni costituisce anche integrazione delle motivazioni della variante, essendo che l'adozione, pur se suscettibile di produrre direttamente alcuni effetti, costituisce elemento di un atto complesso, e l'integrazione delle motivazioni è pertanto possibile fino a quando il procedimento non sia concluso con l'approvazione generale (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 24 1984, n° 7).

Analogamente la pronuncia sulle osservazioni è da leggersi all'occorrenza anche come modifica e integrazione della relazione della variante.

La pronuncia su una osservazione non esclude modifiche sullo stesso oggetto per pronuncia su altra osservazione.

**B) OSSERVAZIONI (O ..).**

- O 1) DEL MESTRE** Ruggero.  
 Protocollo 6528 del 15 11 2021.

**O 1.1) ISTRUTTORIA.**

Le norme per fotovoltaico in zona A previste dalla variante 29 adottata non sono in contrasto con la relazione, perché estendono le possibilità di realizzare impianti fotovoltaici nella zona A.

Nello stesso tempo la variante adottata riduce il potenziale di impianti fotovoltaici in zona agricola.

Il nucleo storico, e particolarmente il suo centro, meritano attenzione indipendentemente dalla circostanza che alcuni edifici siano alterati o difformi dai tipi storici. In questi casi il principio dovrebbe essere che, più che diminuire la qualità di edifici vicini a quelli alterati o difformi, sarebbero da riqualificare quelli alterati o difformi.

Le possibilità di impianti fotovoltaici sui tetti possono comunque essere estese ulteriormente. Conseguentemente possono essere adeguate le norme per impianti per edifici di particolare interesse storico-artistico e documentale nelle zone A.

**O 1.2) PRONUNCIA.**

Nell'elaborato di variante:

- a) al capitolo B) (DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE), paragrafo B 1) (NORME DI ATTUAZIONE):**
- 1) alla lettera a), punto 2),** le parole «ma non direttamente fronteggianti strada, nei lotti in cui non esistano o non siano sufficienti edifici per servizi ed accessori;» sono sostituite con le seguenti: «anche direttamente fronteggianti strada;»;
  - 2) alla lettera d),** le parole «La modalità complanari vale solo in zone diverse da A fuori da aree soggette a vincolo culturale e vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004;» sono sostituite con le seguenti: «Nelle zone A è ammessa solo la modalità integrati;»;
- b) al capitolo C) (PRGC- NORME DI ATTUAZIONE):**
- 1) nell'intestazione,** alla **fine** sono inserite le parole seguenti:  
 «Parole in rosso barrate, anche se sottolineate, e distinte con fondino giallo: soppresse con pronuncia su osservazioni.  
 Parole in verde con doppia sottolineatura e distinte con fondino giallo: inserite con pronuncia su osservazioni.»;
  - 2) all'articolo 10, comma 9, inciso 15°,** le parole «ma non direttamente fronteggianti strada, nei lotti in cui non esistano o non siano sufficienti edifici per servizi ed accessori;» sono sostituite con le seguenti: «anche direttamente fronteggianti strada;»;
  - 3) all'articolo 34, comma 3, lettera f), punto 1.1),** alla **fine** il periodo «La modalità complanari vale solo in zone diverse da A fuori da aree soggette

a vincolo culturale e vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004;» è sostituito con il seguente: «Nelle zone A è ammessa solo modalità integrata;».

**O 2) VOLTA GREEN ENERGY Srl.**  
Protocollo 6890 del 30 11 2021.

**O 2.1) ISTRUTTORIA.**

La circostanza che il decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7, affermi che gli impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici non significa che essi possano coprire tutte le zone agricole dell'intero comune.

La possibilità del Comune di disciplinare tutte le opere realizzate sul territorio deriva di fondo dalla legge urbanistica statale, la 1150/1942, che all'articolo 7 prevede che il piano regolatore generale comunale deve considerare la totalità del territorio comunale, e deve indicare essenzialmente i vincoli e i caratteri da osservare in ciascuna zona.

Anche la legge regionale 5/2007, articolo 40, prevede la possibilità che il piano operativo comunale individui gli interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da realizzare in zona agricola.

E anche la circostanza che il decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 3, attribuisca all'autorizzazione unica l'effetto di variante urbanistica pare riconoscere e rafforzare l'idea che il piano urbanistico possa trattare la materia. In attesa di criteri sovraordinati definitivi, precisi e certi, il Comune è orientato a evitare impianti di impatto significativo nel tipo di zone circostanti ai centri abitati, che nel piano regolatore generale comunale di Santa Maria La Longa sono le zone E/B.

La riduzione della percentuale di superficie su cui realizzare impianti è motivata da un principio di contenere usi del suolo diversi da agricoli.

La nuova distanza minima da metri 20 a metri 100 da abitazioni di terzi è motivata dall'orientamento a preservare la qualità dell'abitare, evitando elementi di impatto principalmente ma non solo visivo nei loro confronti.

L'inclusione nel calcolo della superficie in concreto occupata anche dagli spazi intermedi tra i pannelli e dagli spazi di viabilità, di mitigazione, di servizio e simili è una ovvia precisazione, poiché anche gli spazi necessari al funzionamento degli impianti fanno parte degli impianti.

In attesa di criteri sovraordinati definitivi, precisi e certi, gli impianti possono essere ora ammessi in zona E4 in genere in ragione del decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7, considerato che le aree appartenenti alla zona E4 di Santa Maria La Longa hanno perso nel tempo elementi di interesse paesaggistico, e che il piano regolatore generale comunale opera qui una tutela ambientale mediante prescrizioni particolari, che consistono nella previsione di:

- a)** una fascia perimetrata alberata di essenze autoctone;
- b)** decoro e corretta gestione delle quinte verdi di mitigazione nonché del verde in generale dell'area interessata;
- c)** destinazione o mantenimento a verde alberato autoctono delle superfici non strettamente pertinenti alla movimentazione o dei mezzi meccanici;
- d)** divieto di rimozione del manto vegetale, salvo quello necessario per cavidotti, fondazioni di pannelli e manufatti necessari al funzionamento degli impianti.

Vale la pena anche di segnalare che il piano urbanistico regionale generale, già dal 1976, quindi prima delle trasformazioni degli ultimi decenni, non riconoscono al territorio agricolo di Santa Maria La Longa un interesse paesaggistico, classificandolo in gran parte zona E6, e in piccola parte zona E5.

In relazione alle interconnessioni tra zone urbanistiche e norme e tra le varie parti delle norme, queste possono essere revisionate per coordinamento, aggiornamento e riferimento alle norme sovraordinate.

## O 2.2) PRONUNCIA.

Nell'elaborato di variante:

**a)** al capitolo **B)** (DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE), paragrafo **B 1)** (NORME DI ATTUAZIONE):

**1)** dopo la lettera **a)** sono inserite le seguenti:

«**a bis)** all'articolo **19**, il comma **12** è soppresso;

**a ter)** all'articolo **20**, il comma **16** è soppresso;»;

**2)** dopo la lettera **b)** è inserita la seguente:

«**b bis)** all'articolo **21**, dopo il comma **17** è inserito il seguente:

«**17 bis.** Nelle zone E/B non sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 21 BIS.»»;

**3)** alla lettera **c)**:

**3.1)** al punto **1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,», e alla **fine** sono inserite le seguenti: «, e dopo le parole «di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «da fonti rinnovabili»»;

**3.2)** al punto **2)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;

**3.3)** al punto **3.2.1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;

**3.4)** il punto **3.3)** è sostituito con il seguente:

«**3.3)** alla **fine** sono inseriti i capoversi seguenti:

«Il Comune ha facoltà di derogare dal limite di superficie complessiva non superiore al 10% in zone E4, E5 ed E6 qualora gli impianti ricadano in aree di:

a) cave o lotti di cave recuperate e ripristinate;

b) discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati;

c) insediamenti produttivi inutilizzabili o sottoutilizzati o generi da pianificazione attuativa inutilizzati, incongrui o incompatibili;

d) grandi infrastrutture sottoutilizzate o dismesse, e aree contigue.

Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme sovraordinate in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.»»;

**3.5)** al punto **5.1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;

- 3.6)** alla **fine** sono inseriti i punti seguenti:
- «6)** al punto **7** (Gli impianti sono ...), alla **fine** è inserito il periodo seguente: «Restano salve le facoltà previste dalla legge.
  - 7)** al punto **8** (Gli impianti regolati ...), il numero «20» è sostituito con il seguente: «50»;»;
- b)** al capitolo **C** (PRGC- NORME DI ATTUAZIONE).
- 1)** dopo l'articolo **10** sono inseriti gli articoli **19** e **20** adeguati come indicato alla lettera **a)**, punto **1)**;
  - 2)** all'articolo **21**, dopo il comma **17** è inserito il seguente:  
«**17 bis.** Nelle zone E/B non sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 21 BIS.»;
  - 3)** all'articolo **21 BIS**, comma **primo** (Nelle Zone ...):
    - 3.1)** nell'**introduzione**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,», e dopo le parole «di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «da fonti rinnovabili»;
    - 3.2)** al punto **2** (Limitazioni delle funzioni), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
    - 3.3)** al punto **4** (Altri elementi normativi):
      - 3.3.1)** al capoverso **5°** (All'interno del ...), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
      - 3.3.2)** il capoverso **ultimo** (Gli impianti per ...) è soppresso;
      - 3.3.3)** alla **fine** sono inseriti i capoversi seguenti:  
«Il Comune ha facoltà di derogare dal limite di superficie complessiva non superiore al 10% in zone E4, E5 ed E6 qualora gli impianti ricadano in aree di:
        - a) cave o lotti di cave recuperate e ripristinate;
        - b) discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati;
        - c) insediamenti produttivi inutilizzabili o sottoutilizzati o generi da pianificazione attuativa inutilizzati, incongrui o incompatibili;
        - d) grandi infrastrutture sottoutilizzate o dismesse, e aree contigue.
 Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme sovraordinate in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;
    - 3.4)** al punto **6** (Parametri edificatori per ...), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
    - 3.5)** al punto **7** (Gli impianti sono ...), alla **fine** è inserito il periodo seguente: «Restano salve le facoltà previste dalla legge.».

- O 3) DEL ZOTTO Paolo e DEL ZOTTO Luisa.**  
 Protocollo 6928 del 2 12 2021.

**O 3.1) ISTRUTTORIA.**

Una individuazione di zone in cui sono ammessi impianti di produzione di energia a macchie sparse secondo le proprietà non è propriamente un criterio urbanistico.

In attesa di criteri sovraordinati definitivi, precisi e certi, gli impianti possono ora essere ammessi in zona E4 in genere in ragione del decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7, considerato che le aree appartenenti alla zona E4 di Santa Maria La Longa hanno perso nel tempo elementi di interesse paesaggistico, e che il piano regolatore generale comunale opera qui una tutela ambientale mediante prescrizioni particolari, che consistono nella previsione di:

- a)** una fascia perimetrata alberata di essenze autoctone;
- b)** decoro e corretta gestione delle quinte verdi di mitigazione nonché del verde in generale dell'area interessata;
- c)** destinazione o mantenimento a verde alberato autoctono delle superfici non strettamente pertinenti alla movimentazione o dei mezzi meccanici;
- d)** divieto di rimozione del manto vegetale, salvo quello necessario per cavidotti, fondazioni di pannelli e manufatti necessari al funzionamento degli impianti.

Vale la pena anche di segnalare che il piano urbanistico regionale generale, già dal 1976, quindi prima delle trasformazioni degli ultimi decenni, non riconoscono al territorio agricolo di Santa Maria La Longa un interesse paesaggistico, classificandolo in gran parte zona E6, e in piccola parte zona E5.

In relazione alle interconnessioni tra zone urbanistiche e norme e tra le varie parti delle norme, queste possono essere revisionate per coordinamento, aggiornamento e riferimento alle norme sovraordinate.

**O 3.2) PRONUNCIA.**

Nell'elaborato di variante:

- a)** al capitolo **B)** (DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE), paragrafo **B 1)** (NORME DI ATTUAZIONE):
  - 1)** dopo la lettera **a)** sono inserite le seguenti:
    - «**a bis)** all'articolo **19**, il comma **12** è soppresso;
    - a ter)** all'articolo **20**, il comma **16** è soppresso;»;
  - 2)** dopo la lettera **b)** è inserita la seguente:
    - «**b bis)** all'articolo **21**, dopo il comma **17** è inserito il seguente:
      - «**17 bis.** Nelle zone E/B non sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 21 BIS.»»;
  - 3)** alla lettera **c)**:
    - 3.1)** al punto **1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,», e alla **fine** sono inserite le seguenti: «, e dopo le parole «di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «da fonti rinnovabili»»;

- 3.2)** al punto **2)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente:  
«E4,»;
- 3.3)** al punto **3.2.1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente:  
«E4,»;
- 3.4)** il punto **3.3)** è sostituito con il seguente:  
**«3.3)** alla **fine** sono inseriti i capoversi seguenti:  
 «Il Comune ha facoltà di derogare dal limite di superficie complessiva non superiore al 10% in zone E4, E5 ed E6 qualora gli impianti ricadano in aree di:  
 a) cave o lotti di cave recuperate e ripristinate;  
 b) discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati;  
 c) insediamenti produttivi inutilizzabili o sottoutilizzati o generi da pianificazione attuativa inutilizzati, incongrui o incompatibili;  
 d) grandi infrastrutture sottoutilizzate o dismesse, e aree contigue.  
 Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme sovraordinate in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.»»;
- 3.5)** al punto **5.1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente:  
«E4,»;
- 3.6)** alla **fine** sono inseriti i punti seguenti:  
**«6)** al punto **7** (Gli impianti sono ...), alla **fine** è inserito il periodo seguente: «Restano salve le facoltà previste dalla legge.  
**7)** al punto **8** (Gli impianti regolati ...), il numero «20» è sostituito con il seguente: «50»;»»;
- b)** al capitolo **C)** (PRGC- NORME DI ATTUAZIONE).
- 1)** dopo l'articolo **10** sono inseriti gli articoli **19** e **20** adeguati come indicato alla lettera **a)**, punto **1)**);
- 2)** all'articolo **21**, dopo il comma **17** è inserito il seguente:  
«**17 bis.** Nelle zone E/B non sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 21 BIS.»»
- 3)** all'articolo **21 BIS**, comma **primo** (Nelle Zone ...):
- 3.1)** nell'**introduzione**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,», e dopo le parole «di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «da fonti rinnovabili»;
- 3.2)** al punto **2** (Limitazioni delle funzioni), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.3)** al punto **4** (Altri elementi normativi):
- 3.3.1)** al capoverso **5°** (All'interno del ...), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.3.2)** il capoverso **ultimo** (Gli impianti per ...) è soppresso;
- 3.3.3)** alla **fine** sono inseriti i capoversi seguenti:  
 «Il Comune ha facoltà di derogare dal limite di superficie complessiva non superiore al 10% in zone E4, E5 ed E6 qualora gli impianti ricadano in aree di:  
 a) cave o lotti di cave recuperate e ripristinate;

- b) discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati;
- c) insediamenti produttivi inutilizzabili o sottoutilizzati o generi da pianificazione attuativa inutilizzati, incongrui o incompatibili;
- d) grandi infrastrutture sottoutilizzate o dismesse, e aree contigue.

Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme sovraordinate in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;

- 3.4)** al punto **6** (Parametri edificatori per ...), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.5)** al punto **7** (Gli impianti sono ...), alla **fine** è inserito il periodo seguente: «Restano salve le facoltà previste dalla legge.»;
- 3.6)** al punto **8** (Gli impianti regolati ...), il numero «20» è sostituito con il seguente: «50».

- O 4) MORETTI Paolo.**  
 Protocollo 6930 del 2 12 2021.

**O 4.1) ISTRUTTORIA.**

Una individuazione di zone in cui sono ammessi impianti di produzione di energia a macchie sparse secondo le proprietà non è propriamente un criterio urbanistico.

In attesa di criteri sovraordinati definitivi, precisi e certi, gli impianti possono ora essere ammessi in zona E4 in genere in ragione del decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7, considerato che le aree appartenenti alla zona E4 di Santa Maria La Longa hanno perso nel tempo elementi di interesse paesaggistico, e che il piano regolatore generale comunale opera qui una tutela ambientale mediante prescrizioni particolari, che consistono nella previsione di:

- a)** una fascia perimetrata alberata di essenze autoctone;
- b)** decoro e corretta gestione delle quinte verdi di mitigazione nonché del verde in generale dell'area interessata;
- c)** destinazione o mantenimento a verde alberato autoctono delle superfici non strettamente pertinenti alla movimentazione o dei mezzi meccanici;
- d)** divieto di rimozione del manto vegetale, salvo quello necessario per cavidotti, fondazioni di pannelli e manufatti necessari al funzionamento degli impianti.

Vale la pena anche di segnalare che il piano urbanistico regionale generale, già dal 1976, quindi prima delle trasformazioni degli ultimi decenni, non riconoscono al territorio agricolo di Santa Maria La Longa un interesse paesaggistico, classificandolo in gran parte zona E6, e in piccola parte zona E5.

In relazione alle interconnessioni tra zone urbanistiche e norme e tra le varie parti delle norme, queste possono essere revisionate per coordinamento, aggiornamento e riferimento alle norme sovraordinate.

**O 4.2) PRONUNCIA.**

Nell'elaborato di variante:

- a)** al capitolo **B)** (DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE), paragrafo **B 1)** (NORME DI ATTUAZIONE):
  - 1)** dopo la lettera **a)** sono inserite le seguenti:
    - «**a bis)** all'articolo **19**, il comma **12** è soppresso;
    - a ter)** all'articolo **20**, il comma **16** è soppresso;»;
  - 2)** dopo la lettera **b)** è inserita la seguente:
    - «**b bis)** all'articolo **21**, dopo il comma **17** è inserito il seguente:
      - «**17 bis.** Nelle zone E/B non sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 21 BIS.»»;
  - 3)** alla lettera **c)**:
    - 3.1)** al punto **1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,», e alla **fine** sono inserite le seguenti: «, e dopo le parole «di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «da fonti rinnovabili»»;

- 3.2)** al punto **2)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente:  
«E4,»;
- 3.3)** al punto **3.2.1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente:  
«E4,»;
- 3.4)** il punto **3.3)** è sostituito con il seguente:  
**«3.3)** alla **fine** sono inseriti i capoversi seguenti:  
 «Il Comune ha facoltà di derogare dal limite di superficie complessiva non superiore al 10% in zone E4, E5 ed E6 qualora gli impianti ricadano in aree di:  
 a) cave o lotti di cave recuperate e ripristinate;  
 b) discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati;  
 c) insediamenti produttivi inutilizzabili o sottoutilizzati o generi da pianificazione attuativa inutilizzati, incongrui o incompatibili;  
 d) grandi infrastrutture sottoutilizzate o dismesse, e aree contigue.  
 Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme sovraordinate in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.»»;
- 3.5)** al punto **5.1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente:  
«E4,»;
- 3.6)** alla **fine** sono inseriti i punti seguenti:  
**«6)** al punto **7** (Gli impianti sono ...), alla **fine** è inserito il periodo seguente: «Restano salve le facoltà previste dalla legge.  
**7)** al punto **8** (Gli impianti regolati ...), il numero «20» è sostituito con il seguente: «50»;»»;
- b)** al capitolo **C)** (PRGC- NORME DI ATTUAZIONE).
- 1)** dopo l'articolo **10** sono inseriti gli articoli **19** e **20** adeguati come indicato alla lettera **a)**, punto **1)**);
- 2)** all'articolo **21**, dopo il comma **17** è inserito il seguente:  
«**17 bis.** Nelle zone E/B non sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 21 BIS.»»
- 3)** all'articolo **21 BIS**, comma **primo** (Nelle Zone ...):
- 3.1)** nell'**introduzione**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,», e dopo le parole «di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «da fonti rinnovabili»;
- 3.2)** al punto **2** (Limitazioni delle funzioni), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.3)** al punto **4** (Altri elementi normativi):
- 3.3.1)** al capoverso **5°** (All'interno del ...), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.3.2)** il capoverso **ultimo** (Gli impianti per ...) è soppresso;
- 3.3.3)** alla **fine** sono inseriti i capoversi seguenti:  
 «Il Comune ha facoltà di derogare dal limite di superficie complessiva non superiore al 10% in zone E4, E5 ed E6 qualora gli impianti ricadano in aree di:  
 a) cave o lotti di cave recuperate e ripristinate;

- b) discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati;
- c) insediamenti produttivi inutilizzabili o sottoutilizzati o generi da pianificazione attuativa inutilizzati, incongrui o incompatibili;
- d) grandi infrastrutture sottoutilizzate o dismesse, e aree contigue.

Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme sovraordinate in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;

- 3.4)** al punto **6** (Parametri edificatori per ...), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.5)** al punto **7** (Gli impianti sono ...), alla **fine** è inserito il periodo seguente: «Restano salve le facoltà previste dalla legge.»;
- 3.6)** al punto **8** (Gli impianti regolati ...), il numero «20» è sostituito con il seguente: «50».

**O 5) BERETTA DI PORCIA E BRUGNERA** Francesco.  
Protocollo 6931 del 2 12 2021.

**O 5.1) ISTRUTTORIA.**

Il decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7, nell'affermare che gli impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici.

Una individuazione di zone in cui sono ammessi impianti di produzione di energia a macchie sparse secondo le proprietà non è propriamente un criterio urbanistico.

In attesa di criteri sovraordinati definitivi, precisi e certi, gli impianti possono tuttavia essere ora ammessi in zona E4 in genere in ragione proprio del decreto legislativo 387/2003, considerato che le aree appartenenti alla zona E4 di Santa Maria La Longa hanno perso nel tempo elementi di interesse paesaggistico, e che il piano regolatore generale comunale opera qui una tutela ambientale mediante prescrizioni particolari, che consistono nella previsione di:

- a) una fascia perimetrata alberata di essenze autoctone;
- b) decoro e corretta gestione delle quinte verdi di mitigazione nonché del verde in generale dell'area interessata;
- c) destinazione o mantenimento a verde alberato autoctono delle superfici non strettamente pertinenti alla movimentazione o dei mezzi meccanici;
- d) divieto di rimozione del manto vegetale, salvo quello necessario per cavidotti, fondazioni di pannelli e manufatti necessari al funzionamento degli impianti.

Vale la pena anche di segnalare che il piano urbanistico regionale generale, già dal 1976, quindi prima delle trasformazioni degli ultimi decenni, non riconoscono al territorio agricolo di Santa Maria La Longa un interesse paesaggistico, classificandolo in gran parte zona E6, e in piccola parte zona E5.

In relazione alle interconnessioni tra zone urbanistiche e norme e tra le varie parti delle norme, queste possono essere revisionate per coordinamento, aggiornamento e riferimento alle norme sovraordinate.

**O 5.2) PRONUNCIA.**

Nell'elaborato di variante:

- a) al capitolo **B)** (DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE), paragrafo **B 1)** (NORME DI ATTUAZIONE):
  - 1) dopo la lettera **a)** sono inserite le seguenti:  
«**a bis)** all'articolo **19**, il comma **12** è soppresso;  
**a ter)** all'articolo **20**, il comma **16** è soppresso;»;
  - 2) dopo la lettera **b)** è inserita la seguente:  
«**b bis)** all'articolo **21**, dopo il comma **17** è inserito il seguente:  
«**17 bis.** Nelle zone E/B non sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 21 BIS.»»;
  - 3) alla lettera **c)**:

- 3.1)** al punto **1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,», e alla **fine** sono inserite le seguenti: «, e dopo le parole «di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «da fonti rinnovabili»;»;
- 3.2)** al punto **2)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.3)** al punto **3.2.1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.4)** il punto **3.3)** è sostituito con il seguente:  
**3.3)** alla **fine** sono inseriti i capoversi seguenti:  
 «Il Comune ha facoltà di derogare dal limite di superficie complessiva non superiore al 10% in zone E4, E5 ed E6 qualora gli impianti ricadano in aree di:  
 a) cave o lotti di cave recuperate e ripristinate;  
 b) discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati;  
 c) insediamenti produttivi inutilizzabili o sottoutilizzati o generi da pianificazione attuativa inutilizzati, incongrui o incompatibili;  
 d) grandi infrastrutture sottoutilizzate o dismesse, e aree contigue.  
 Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme sovraordinate in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;
- 3.5)** al punto **5.1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.6)** alla **fine** sono inseriti i punti seguenti:  
**6)** al punto **7** (Gli impianti sono ...), alla **fine** è inserito il periodo seguente: «Restano salve le facoltà previste dalla legge.  
**7)** al punto **8** (Gli impianti regolati ...), il numero «20» è sostituito con il seguente: «50»;»;
- b)** al capitolo **C)** (PRGC- NORME DI ATTUAZIONE).
- 1)** dopo l'articolo **10** sono inseriti gli articoli **19** e **20** adeguati come indicato alla lettera **a)**, punto **1)**;
- 2)** all'articolo **21**, dopo il comma **17** è inserito il seguente:  
 «**17 bis.** Nelle zone E/B non sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 21 BIS.»;
- 3)** all'articolo **21 BIS**, comma **primo** (Nelle Zone ...):
- 3.1)** nell'**introduzione**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,», e dopo le parole «di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «da fonti rinnovabili»;
- 3.2)** al punto **2** (Limitazioni delle funzioni), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.3)** al punto **4** (Altri elementi normativi):
- 3.3.1)** al capoverso **5°** (All'interno del ...), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.3.2)** il capoverso **ultimo** (Gli impianti per ...) è soppresso;
- 3.3.3)** alla **fine** sono inseriti i capoversi seguenti:

«Il Comune ha facoltà di derogare dal limite di superficie complessiva non superiore al 10% in zone E4, E5 ed E6 qualora gli impianti ricadano in aree di:

- a) cave o lotti di cave recuperate e ripristinate;
- b) discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati;
- c) insediamenti produttivi inutilizzabili o sottoutilizzati o generi da pianificazione attuativa inutilizzati, incongrui o incompatibili;
- d) grandi infrastrutture sottoutilizzate o dismesse, e aree contigue.

Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme sovraordinate in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;

- 3.4)** al punto **6** (Parametri edificatori per ...), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4.»;
- 3.5)** al punto **7** (Gli impianti sono ...), alla **fine** è inserito il periodo seguente: «Restano salve le facoltà previste dalla legge.»;
- 3.6)** al punto **8** (Gli impianti regolati ...), il numero «20» è sostituito con il seguente: «50».

- O 6) MORETTI Federica.**  
 Protocollo 6932 del 2 12 2021.

**O 6.1) ISTRUTTORIA.**

Una individuazione di zone in cui sono ammessi impianti di produzione di energia a macchie sparse secondo le proprietà non è propriamente un criterio urbanistico.

In attesa di criteri sovraordinati definitivi, precisi e certi, gli impianti possono ora essere ammessi in zona E4 in genere in ragione del decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7, considerato che le aree appartenenti alla zona E4 di Santa Maria La Longa hanno perso nel tempo elementi di interesse paesaggistico, e che il piano regolatore generale comunale opera qui una tutela ambientale mediante prescrizioni particolari, che consistono nella previsione di:

- a)** una fascia perimetrata alberata di essenze autoctone;
- b)** decoro e corretta gestione delle quinte verdi di mitigazione nonché del verde in generale dell'area interessata;
- c)** destinazione o mantenimento a verde alberato autoctono delle superfici non strettamente pertinenti alla movimentazione o dei mezzi meccanici;
- d)** divieto di rimozione del manto vegetale, salvo quello necessario per cavidotti, fondazioni di pannelli e manufatti necessari al funzionamento degli impianti.

Vale la pena anche di segnalare che il piano urbanistico regionale generale, già dal 1976, quindi prima delle trasformazioni degli ultimi decenni, non riconoscono al territorio agricolo di Santa Maria La Longa un interesse paesaggistico, classificandolo in gran parte zona E6, e in piccola parte zona E5.

In relazione alle interconnessioni tra zone urbanistiche e norme e tra le varie parti delle norme, queste possono essere revisionate per coordinamento, aggiornamento e riferimento alle norme sovraordinate.

**O 6.2) PRONUNCIA.**

Nell'elaborato di variante:

- a)** al capitolo **B)** (DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE), paragrafo **B 1)** (NORME DI ATTUAZIONE):
  - 1)** dopo la lettera **a)** sono inserite le seguenti:
    - «**a bis)** all'articolo **19**, il comma **12** è soppresso;
    - a ter)** all'articolo **20**, il comma **16** è soppresso;»;
  - 2)** dopo la lettera **b)** è inserita la seguente:
    - «**b bis)** all'articolo **21**, dopo il comma **17** è inserito il seguente:
      - «**17 bis.** Nelle zone E/B non sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 21 BIS.»»;
  - 3)** alla lettera **c)**:
    - 3.1)** al punto **1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,», e alla **fine** sono inserite le seguenti: «, e dopo le parole «di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «da fonti rinnovabili»»;

- 3.2)** al punto **2)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente:  
«E4,»;
- 3.3)** al punto **3.2.1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente:  
«E4,»;
- 3.4)** il punto **3.3)** è sostituito con il seguente:  
**«3.3)** alla **fine** sono inseriti i capoversi seguenti:  
 «Il Comune ha facoltà di derogare dal limite di superficie complessiva non superiore al 10% in zone E4, E5 ed E6 qualora gli impianti ricadano in aree di:  
 a) cave o lotti di cave recuperate e ripristinate;  
 b) discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati;  
 c) insediamenti produttivi inutilizzabili o sottoutilizzati o generi da pianificazione attuativa inutilizzati, incongrui o incompatibili;  
 d) grandi infrastrutture sottoutilizzate o dismesse, e aree contigue.  
 Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme sovraordinate in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.»»;
- 3.5)** al punto **5.1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente:  
«E4,»;
- 3.6)** alla **fine** sono inseriti i punti seguenti:  
**«6)** al punto **7** (Gli impianti sono ...), alla **fine** è inserito il periodo seguente: «Restano salve le facoltà previste dalla legge.  
**7)** al punto **8** (Gli impianti regolati ...), il numero «20» è sostituito con il seguente: «50»;»»;
- b)** al capitolo **C)** (PRGC- NORME DI ATTUAZIONE).
- 1)** dopo l'articolo **10** sono inseriti gli articoli **19** e **20** adeguati come indicato alla lettera **a)**, punto **1)**);
- 2)** all'articolo **21**, dopo il comma **17** è inserito il seguente:  
«**17 bis.** Nelle zone E/B non sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 21 BIS.»»;
- 3)** all'articolo **21 BIS**, comma **primo** (Nelle Zone ...):
- 3.1)** nell'**introduzione**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,», e dopo le parole «di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «da fonti rinnovabili»;
- 3.2)** al punto **2** (Limitazioni delle funzioni), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.3)** al punto **4** (Altri elementi normativi):
- 3.3.1)** al capoverso **5°** (All'interno del ...), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.3.2)** il capoverso **ultimo** (Gli impianti per ...) è soppresso;
- 3.3.3)** alla **fine** sono inseriti i capoversi seguenti:  
 «Il Comune ha facoltà di derogare dal limite di superficie complessiva non superiore al 10% in zone E4, E5 ed E6 qualora gli impianti ricadano in aree di:  
 a) cave o lotti di cave recuperate e ripristinate;

- b) discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati;
- c) insediamenti produttivi inutilizzabili o sottoutilizzati o generi da pianificazione attuativa inutilizzati, incongrui o incompatibili;
- d) grandi infrastrutture sottoutilizzate o dismesse, e aree contigue.

Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme sovraordinate in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;

- 3.4)** al punto **6** (Parametri edificatori per ...), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.5)** al punto **7** (Gli impianti sono ...), alla **fine** è inserito il periodo seguente: «Restano salve le facoltà previste dalla legge.»;
- 3.6)** al punto **8** (Gli impianti regolati ...), il numero «20» è sostituito con il seguente: «50».

**O 7) PARCO SOLARE FRIULANO 2 Srl.**

Protocollo 6933 del 2 12 2021.

**O 7.1) ISTRUTTORIA.**

La circostanza che il decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7, affermi che gli impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici non significa che essi possano coprire tutte le zone agricole dell'intero comune.

La possibilità del Comune di disciplinare tutte le opere realizzate sul territorio deriva di fondo dalla legge urbanistica statale, la 1150/1942, che all'articolo 7 prevede che il piano regolatore generale comunale deve considerare la totalità del territorio comunale, e deve indicare essenzialmente i vincoli e i caratteri da osservare in ciascuna zona.

Anche la legge regionale 5/2007, articolo 40, prevede la possibilità che il piano operativo comunale individui gli interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da realizzare in zona agricola.

E anche la circostanza che il decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 3, attribuisca all'autorizzazione unica l'effetto di variante urbanistica pare riconoscere e rafforzare l'idea che il piano urbanistico possa trattare la materia. In attesa di criteri sovraordinati definitivi, precisi e certi, il Comune è orientato a evitare impianti di impatto significativo nel tipo di zone circostanti ai centri abitati, che nel piano regolatore generale comunale di Santa Maria La Longa sono le zone E/B.

La riduzione della percentuale di superficie su cui realizzare impianti è motivata da un principio di contenere usi del suolo diversi da agricoli.

Essendo l'impianto previsto agrovoltatico, e ammettendo il decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7, gli impianti anche in zona agricola, l'area può restare zona agricola.

Una individuazione di zone in cui sono ammessi impianti di produzione di energia a macchie sparse secondo le proprietà non è propriamente un criterio urbanistico.

Le opere e attività proposte dall'osservante sono già ammesse o non escluse dalle norme di cui all'articolo 21 bis delle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale.

In attesa di criteri sovraordinati definitivi, precisi e certi, gli impianti possono essere ora ammessi in zona E4 in genere in ragione del decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7, considerato che le aree appartenenti alla zona E4 di Santa Maria La Longa hanno perso nel tempo elementi di interesse paesaggistico, e che il piano regolatore generale comunale opera qui una tutela ambientale mediante prescrizioni particolari, che consistono nella previsione di:

- a)** una fascia perimetrata alberata di essenze autoctone;
- b)** decoro e corretta gestione delle quinte verdi di mitigazione nonché del verde in generale dell'area interessata;
- c)** destinazione o mantenimento a verde alberato autoctono delle superfici non strettamente pertinenti alla movimentazione o dei mezzi meccanici;

**d)** divieto di rimozione del manto vegetale, salvo quello necessario per cavidotti, fondazioni di pannelli e manufatti necessari al funzionamento degli impianti. Vale la pena anche di segnalare che il piano urbanistico regionale generale, già dal 1976, quindi prima delle trasformazioni degli ultimi decenni, non riconoscono al territorio agricolo di Santa Maria La Longa un interesse paesaggistico, classificandolo in gran parte zona E6, e in piccola parte zona E5. In relazione alle interconnessioni tra zone urbanistiche e norme e tra le varie parti delle norme, queste possono essere revisionate per coordinamento, aggiornamento e riferimento alle norme sovraordinate.

## **O 7.2) PRONUNCIA.**

Nell'elaborato di variante:

- a)** al capitolo **B)** (DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE), paragrafo **B 1)** (NORME DI ATTUAZIONE):
- 1)** dopo la lettera **a)** sono inserite le seguenti:
    - «**a bis)** all'articolo **19**, il comma **12** è soppresso;
    - a ter)** all'articolo **20**, il comma **16** è soppresso;»;
  - 2)** dopo la lettera **b)** è inserita la seguente:
    - «**b bis)** all'articolo **21**, dopo il comma **17** è inserito il seguente:
      - «**17 bis.** Nelle zone E/B non sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 21 BIS.»»;
  - 3)** alla lettera **c)**:
    - 3.1)** al punto **1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,», e alla **fine** sono inserite le seguenti: «, e dopo le parole «di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «da fonti rinnovabili»»;
    - 3.2)** al punto **2)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
    - 3.3)** al punto **3.2.1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
    - 3.4)** il punto **3.3)** è sostituito con il seguente:
      - «**3.3)** alla **fine** sono inseriti i capoversi seguenti:
        - «Il Comune ha facoltà di derogare dal limite di superficie complessiva non superiore al 10% in zone E4, E5 ed E6 qualora gli impianti ricadano in aree di:
          - a) cave o lotti di cave recuperate e ripristinate;
          - b) discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati;
          - c) insediamenti produttivi inutilizzabili o sottoutilizzati o generi da pianificazione attuativa inutilizzati, incongrui o incompatibili;
          - d) grandi infrastrutture sottoutilizzate o dismesse, e aree contigue.

Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme sovraordinate in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.»»;

- 3.5)** al punto **5.1)**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.6)** alla **fine** sono inseriti i punti seguenti:
- 6)** al punto **7** (Gli impianti sono ...), alla **fine** è inserito il periodo seguente: «Restano salve le facoltà previste dalla legge.
- 7)** al punto **8** (Gli impianti regolati ...), il numero «20» è sostituito con il seguente: «50»;»»;
- b)** al capitolo **C)** (PRGC- NORME DI ATTUAZIONE).
- 1)** dopo l'articolo **10** sono inseriti gli articoli **19** e **20** adeguati come indicato alla lettera **a)**, punto **1)**;
- 2)** all'articolo **21**, dopo il comma **17** è inserito il seguente:  
«**17 bis.** Nelle zone E/B non sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 21 BIS.»»;
- 3)** all'articolo **21 BIS**, comma **primo** (Nelle Zone ...):
- 3.1)** nell'**introduzione**, prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,», e dopo le parole «di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «da fonti rinnovabili»;
- 3.2)** al punto **2** (Limitazioni delle funzioni), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.3)** al punto **4** (Altri elementi normativi):
- 3.3.1)** al capoverso **5°** (All'interno del ...), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.3.2)** il capoverso **ultimo** (Gli impianti per ...) è soppresso;
- 3.3.3)** alla **fine** sono inseriti i capoversi seguenti:  
«Il Comune ha facoltà di derogare dal limite di superficie complessiva non superiore al 10% in zone E4, E5 ed E6 qualora gli impianti ricadano in aree di:
- a) cave o lotti di cave recuperate e ripristinate;
- b) discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati;
- c) insediamenti produttivi inutilizzabili o sottoutilizzati o generi da pianificazione attuativa inutilizzati, incongrui o incompatibili;
- d) grandi infrastrutture sottoutilizzate o dismesse, e aree contigue.
- Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme sovraordinate in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;
- 3.4)** al punto **6** (Parametri edificatori per ...), prima delle parole «E5 ed E6» è inserita la seguente: «E4,»;
- 3.5)** al punto **7** (Gli impianti sono ...), alla **fine** è inserito il periodo seguente: «Restano salve le facoltà previste dalla legge.»;
- 3.6)** al punto **8** (Gli impianti regolati ...), il numero «20» è sostituito con il seguente: «50».